

Missir Mamachi di Lusignano e della di lui consorte, avvenuto il 18 settembre 2006 a Rabat, Marocco, dove egli si trovava per ragioni di servizio;

- condannare la Commissione alla corresponsione, in favore degli eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 2 552 837,96 corrispondente a 26 annualità di stipendio del funzionario assassinato, da rivalutare in funzione delle prospettive di carriera dello stesso (tanto per quanto riguarda gli scatti retributivi automatici che per le presumibili promozioni di grado), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condannare la Commissione alla corresponsione, in favore dei legittimi eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 250 000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima prima della sua morte;
- condannare la Commissione alla corresponsione, in favore dei legittimi eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 1 276 512,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in quanto figli della vittima e testimoni del suo tragico assassinio;
- condannare la Commissione alla corresponsione, in favore di Livio Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 212 752,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da questi subito in quanto padre della vittima;
- condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e degli interessi di mora nel frattempo maturati;

— condannare la convenuta alle spese

**Ricorso proposto il 20 maggio 2009 —
Lebedef/Commissione**

(Causa F-54/09)

(2009/C 167/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento di diverse decisioni relative alla detrazione di 39 giorni dai giorni di congedo spettanti al ricorrente per il 2008

Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni 12 febbraio 2008, 1° aprile 2008, 10 aprile 2008, 20 maggio 2008 e 14 luglio 2008 relative alla detrazione di 39 giorni dai giorni di congedo spettanti al ricorrente per il 2008.
- condannare la convenuta alle spese.